



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 5.1.2021  
COM(2021) 1 final

2020/0372 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle riunioni del consiglio e dell'assemblea dell'Autorità internazionale dei fondi marini**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle riunioni del consiglio e dell'assemblea dell'Autorità internazionale dei fondi marini in riferimento alla prevista adozione e attuazione dei regolamenti sullo sfruttamento delle risorse minerarie nell'area (ISBA/25/C/WP.1) e alle norme e agli orientamenti correlati.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. I progetti di regolamento sullo sfruttamento delle risorse minerarie nella zona**

Obiettivo dei progetti di regolamento sullo sfruttamento delle risorse minerarie nell'area ("i regolamenti") è consentire ai contraenti di passare dall'esplorazione allo sfruttamento di tali risorse. I progetti di regolamento elaborati dalla commissione giuridica e tecnica dell'Autorità internazionale dei fondi marini sono stati diffusi nel marzo 2019 e sono attualmente in fase di negoziazione da parte del consiglio della suddetta Autorità. I regolamenti sono redatti conformemente alla parte XI della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e all'accordo relativo all'attuazione della parte XI dell'UNCLOS. I progetti di regolamento prevedono che alcune questioni siano trattate in conformità delle norme e degli orientamenti che devono essere elaborati dagli organi dell'Autorità internazionale dei fondi marini, o tenendo conto di tali norme e orientamenti. Le norme saranno giuridicamente vincolanti per i contraenti e l'Autorità internazionale dei fondi marini, gli orientamenti avranno invece carattere di raccomandazione. L'Unione europea è parte dell'UNCLOS<sup>1</sup>. A norma dell'articolo 2 della decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, l'Unione e gli Stati membri coordinano le posizioni che adotteranno nell'ambito degli organi dell'Autorità internazionale dei fondi marini secondo la procedura di cui all'allegato III<sup>2</sup>.

#### **2.2. Le riunioni del consiglio dell'Autorità internazionale dei fondi marini**

Il consiglio è l'organo esecutivo dell'Autorità internazionale dei fondi marini ed è in sede di consiglio che i regolamenti sono negoziati e successivamente adottati prima di essere presentati all'assemblea dell'Autorità internazionale dei fondi marini, l'organo supremo politico, costituito da 167 membri e dall'Unione europea, per l'approvazione definitiva. Il consiglio dell'Autorità internazionale dei fondi marini applicherà i regolamenti in via provvisoria in attesa dell'approvazione dell'assemblea. Essendo parte dell'UNCLOS, l'UE è automaticamente membro dell'assemblea dell'Autorità internazionale dei fondi marini e osservatore presso il consiglio della suddetta Autorità, il quale conta 36 membri eletti dall'assemblea. Come regola generale il processo decisionale in seno al consiglio dell'Autorità internazionale dei fondi marini dovrebbe avvenire per consenso. Se sono stati esauriti tutti gli sforzi per giungere a una decisione per consenso, le decisioni sulle questioni procedurali sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti e quelle sulle questioni sostanziali a

---

<sup>1</sup> Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

<sup>2</sup> Procedura ordinaria per le posizioni su questioni di competenza comunitaria e procedura disciplinata dal titolo V del trattato sull'Unione europea per le questioni che rientrano nella politica estera dell'Unione europea.

maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti. In qualità di osservatore presso il consiglio dell'Autorità internazionale dei fondi marini, l'UE non ha diritto di voto, ma ha diritto di partecipazione e di voto nell'assemblea dell'Autorità internazionale dei fondi marini.

### **2.3. L'adozione provvisoria prevista dei regolamenti da parte del consiglio dell'Autorità internazionale dei fondi marini**

Un primo progetto di regolamento è stato presentato in occasione della 23<sup>a</sup> sessione del consiglio dell'Autorità internazionale dei fondi marini nell'agosto 2017. La commissione giuridica e tecnica dell'Autorità internazionale dei fondi marini e il consiglio hanno concordato un calendario al fine di concludere i negoziati sui regolamenti entro il 2020, tuttavia a causa della pandemia di COVID-19 la 26<sup>a</sup> sessione del consiglio prevista per luglio 2020 è stata rinviata fino a nuovo ordine

I regolamenti previsti saranno giuridicamente vincolanti per le parti conformemente all'UNCLOS e all'accordo del 1994 relativo all'attuazione della parte XI dell'UNCLOS.

### **2.4 L'approvazione prevista dei regolamenti da parte dell'assemblea dell'Autorità internazionale dei fondi marini**

Una volta che il consiglio dell'Autorità internazionale dei fondi marini avrà concluso i negoziati sui regolamenti e potrà adottarli in via provvisoria, i regolamenti saranno sottoposti all'assemblea dell'Autorità internazionale dei fondi marini per esame e approvazione definitiva.

## **3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE**

I regolamenti previsti riguardano anche questioni sostanziali per le quali l'Unione ha competenza esterna in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE.

In particolare l'UE è competente per le parti dei regolamenti che riguardano la protezione dell'ambiente marino. Secondo la struttura dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE l'UE dispone di una competenza esterna caso per caso. In primo luogo perché le disposizioni dell'UNCLOS relative all'ambiente marino sono previste nell'atto legislativo concernente la conclusione dell'UNCLOS a nome dell'Unione<sup>3</sup>. In secondo luogo perché è necessaria un'azione dell'Unione sui regolamenti affinché l'Unione possa esercitare la sua competenza interna, come nel caso della competenza acquisita in materia ambientale. Infine l'UE ha competenza esterna in quanto alcune disposizioni dei regolamenti possono incidere sulle norme comuni o modificarne la portata. Nel caso in questione l'*acquis* dell'UE (in particolare in relazione al diritto derivato dell'UE nel settore dell'ambiente e ad altri accordi internazionali di cui l'UE è parte a pieno titolo) può essere oggetto o subire gli effetti di parti dei progetti di regolamento (o delle norme e degli orientamenti correlati), il che conferisce all'UE la competenza su tali parti specifiche, in alcuni casi in modo esclusivo.

Di conseguenza l'UE è autorizzata a prendere posizione presso l'Autorità internazionale dei fondi marini in merito alle parti pertinenti dei regolamenti presentati nella presente dichiarazione nonché alle norme e agli orientamenti correlati. Inoltre il principio di leale cooperazione impone agli Stati membri di agire in un certo modo nell'ambito dei procedimenti dell'Autorità internazionale dei fondi marini.

Si propone che la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni del consiglio e dell'assemblea dell'Autorità internazionale dei fondi marini sia definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilirà i principi guida e gli

---

<sup>3</sup> Decisione 98/392/CE del Consiglio.

orientamenti della posizione dell'Unione; tale posizione verrà successivamente adeguata per ogni riunione mediante documenti informali redatti dalla Commissione e discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

La presente decisione integra i principi dell'UNCLOS e gli obiettivi del Green Deal europeo<sup>4</sup> e della strategia sulla biodiversità<sup>5</sup> come richiesto dalle conclusioni del Consiglio sulla preparazione del quadro globale post-2020 in materia di biodiversità - Convenzione sulla diversità biologica (CBD)<sup>6</sup>.

Base giuridica

### **3.1. Base giuridica procedurale**

#### *3.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*<sup>7</sup>.

#### *3.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il consiglio e l'assemblea dell'Autorità internazionale dei fondi marini sono due dei tre principali organi dell'Autorità istituiti dall'articolo 158 dell'UNCLOS.

I regolamenti che il consiglio dell'Autorità internazionale dei fondi marini è chiamato ad adottare a titolo provvisorio costituiscono un atto avente effetti giuridici. Anche l'approvazione definitiva dei regolamenti da parte dell'assemblea dell'Autorità internazionale dei fondi marini costituisce un atto avente effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 145, 153 e 162 dell'UNCLOS e dell'accordo relativo all'attuazione della parte XI dell'UNCLOS.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

### **3.2. Base giuridica sostanziale**

#### *3.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione.

---

<sup>4</sup> COM/2019/640 final

<sup>5</sup> COM/2020/380 final

<sup>6</sup> <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15272-2019-INIT/it/pdf>

<sup>7</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

### *3.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica ambientale.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 191 TFUE.

### **3.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 191 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle riunioni del consiglio e dell'assemblea dell'Autorità internazionale dei fondi marini**

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 191, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e l'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione ("l'accordo") sono stati conclusi dall'Unione con decisione 98/392/CE del Consiglio del 23 marzo 1998.
- (2) A norma dell'articolo 162, paragrafo 2, lettera o), punto ii), dell'UNCLOS, il consiglio dell'Autorità internazionale dei fondi marini può adottare e applicare in via provvisoria, in attesa dell'approvazione dell'assemblea, le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità e i relativi emendamenti, tenendo conto delle raccomandazioni della commissione giuridica e tecnica o di altri organi subordinati competenti. Tali norme, regolamenti e procedure hanno come oggetto la prospezione, l'esplorazione e lo sfruttamento nell'area, nonché la gestione finanziaria e l'amministrazione interna dell'Autorità.
- (3) Nelle prossime riunioni il consiglio dell'Autorità internazionale dei fondi marini dovrà adottare regolamenti sullo sfruttamento delle risorse minerarie nell'area.
- (4) A norma dell'articolo 160, paragrafo 2, lettera f), punto ii), dell'UNCLOS, l'assemblea dell'Autorità internazionale dei fondi marini può esaminare e approvare le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità e i relativi emendamenti, adottati in via provvisoria dal consiglio a norma dell'articolo 162, paragrafo 2, lettera o), punto ii). Tali norme, regolamenti e procedure hanno come oggetto la prospezione, l'esplorazione e lo sfruttamento nell'area, nonché la gestione finanziaria e l'amministrazione interna dell'Autorità.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio e nell'assemblea dell'Autorità internazionale dei fondi marini, in quanto i regolamenti previsti saranno vincolanti per l'Unione in qualità di parte dell'UNCLOS e dell'accordo relativo all'attuazione della parte XI dell'UNCLOS.
- (6) È opportuno altresì stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio e nell'assemblea dell'Autorità internazionale dei fondi marini, in quanto i regolamenti sullo sfruttamento delle risorse minerarie nell'area saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare nel settore della protezione dell'ambiente marino.

- (7) In materia di protezione dell'ambiente marino l'UE e i suoi Stati membri sono vincolati dal principio di precauzione (articolo 191 TFUE) e dall'approccio ecosistemico (direttiva 2008/56/CE, articolo 3, paragrafi 4 e 5, articolo 10 e allegati I e VI; regolamento (UE) n. 1380/2013, articolo 2, paragrafo 3; direttiva 2014/89/UE, articolo 5). Tale quadro giuridico giustifica il contenuto della posizione proposta che dovrà essere assunta a nome dell'Unione.
- (8) Poiché, godendo soltanto dello status di osservatore, l'Unione può esprimere la sua posizione in seno al consiglio dell'Autorità internazionale dei fondi marini solo in modo limitato, la posizione dell'Unione deve essere espressa dagli Stati membri dell'Unione che sono membri del consiglio dell'Autorità internazionale dei fondi marini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni del consiglio e dell'assemblea dell'Autorità internazionale dei fondi marini è stabilita in allegato.

*Articolo 2*

La posizione dell'Unione in seno al consiglio dell'Autorità internazionale dei fondi marini di cui all'articolo 1 è espressa e difesa dagli Stati membri dell'Unione che sono membri del consiglio dell'Autorità internazionale dei fondi marini ogniqualvolta l'Unione sia limitata nell'esprimere la propria posizione a causa del suo status limitato di osservatore.

*Articolo 3*

La Commissione e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*